



CITTA' DI TERRANOVA SAPPO MINULIO

(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

REGOLAMENTO DI GESTIONE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 20/03/2025
e modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 10/03/2026

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto, normativa, principi generali Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Ammissione operatori all'interno dei cimiteri Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 6 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti Art. 7 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche Art. 8 – Atti a disposizione del pubblico

Art. 9 – Atti riservati

TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE

A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA

Capo I – Disciplina dell'attività funebre

Art. 10 – Accertamento della morte

Art. 11 - Dichiarazione e denuncia di morte e autorizzazione alla sepoltura Art. 12 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo II – Case funerarie e sale del commiato

Art. 13 – Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 14 – Verifica e chiusura feretri

Art. 15 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 16 – Fornitura gratuita dei feretri

Art.17 – Piastrina di riconoscimento

Capo III – Trasporti funebri e riti religiosi

Art. 18 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 19 - Trasporti funebri

Art. 20 - Orario dei trasporti

Art. 21 - Norme generali per i trasporti Art. 22 - Riti religiosi

Art. 23 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 24 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività Art. 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art. 26 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 27 - Trasporti all'estero o dall'estero Art. 28 - Trasporto di ceneri e resti Art. 29- Rimessa delle auto funebri

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 30- Elenco cimiteri

Art. 31 - Disposizioni generali - Vigilanza Art. 32 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 33 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 34 - Disposizioni generali

Art. 35 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione Art. 36 - Inumazione

Art. 37 - Cippo

Art. 38 - Tumulazione

Art. 39 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed Estumulazioni

Art. 40 - Esumazioni ordinarie

Art. 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 42 - Esumazione straordinaria

Art. 43 - Estumulazioni

Art. 44- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 45 - Raccolta delle ossa

Art. 46 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare Art. 47 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

Art. 48 - Crematorio

Art. 49 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione Art. 50 - Urne cinerarie

Art. 51 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 52 - Orario

Art. 53 - Disciplina dell'ingresso Art. 54 - Divieti speciali

Art. 55 - Riti funebri

Art. 56 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni Art. 57 - Fiori e piante ornamentali

Art. 58 - Materiali ornamentali

TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 59- Tipologie, caratteristiche e durata delle concessioni cimiteriali Art. 60 - Sepolture private

Art. 61 - Durata delle concessioni Art. 62 - Modalità di concessione Art. 63 - Uso delle sepolture private

Art. 64 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione Art. 65 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 66 - Divisione, Subentri

Art. 67 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 69 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 70 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 71 - Revoca Art. 72 - Decadenza

Art. 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 74 – Estinzione

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 75 - Accesso al cimitero

Art. 76 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 77 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 78 - Recinzione aree - Materiali di scavo Art. 79 - Introduzione e deposito di materiali Art. 80 - Orario di lavoro

Art. 81 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Art. 82 - Vigilanza

Art. 83 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Onoranze funebri

Art. 84 - Attività funebre

Art. 85 - Obblighi e Divieti

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 87 - Mappa

Art. 88 - Annotazioni in mappa

Art. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 90 - Schedario dei defunti

Art. 91 - Scadenzario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 92 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 93 Cautele

Art. 94- Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 95 - Concessioni pregresse

Art. 96 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 97 - Tariffe

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto, normativa, principi generali

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia¹ ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla gestione delle case funerarie e delle sale del commiato, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite in osservanza delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'approvazione del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati affidatari dei compiti inerenti al decesso e alla sepoltura delle persone, sono chiamati a svolgerli in base ai criteri della buona e corretta amministrazione, usando la massima considerazione dello stato particolare di disagio delle persone coinvolte da eventi luttuosi e avendo il massimo rispetto delle convinzioni etiche e religiose da queste espresse.
4. Il Comune assicura le più ampie possibilità e agibilità a cerimonie e riti funebri, tutelando in tal modo i diritti inviolabili delle persone, il loro personale pensiero, le appartenenze sociali, le convinzioni religiose, in modo da garantire pari dignità sociale per tutti.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Terranova Sappo Minulio sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva e dal personale responsabile del servizio, assegnato all'area stessa.

¹ Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, leggi regionali 29 novembre 2019, n. 48, 5 dicembre 2019, n. 53; 2 luglio 2020, n. 14; 30 novembre 2022, n. 40; 7 agosto 2023, n. 38; 22 aprile 2024, n. 17)

3. Concorre all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 94.

Articolo 3- Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente che penalmente.

Art. 4- Ammissione operatori all'interno dei cimiteri

1. Le ditte e gli artigiani che su commissione di privati concessionari vengono incaricati di lavorazioni all'interno delle aree di sepoltura comunali devono essere autorizzati dall'ufficio cimiteriale, fatte salve, qualora necessarie, le autorizzazioni urbanistiche previste per legge. L'autorizzazione alle ditte può essere rilasciata a fronte della regolarità delle stesse nei confronti della normativa vigente per gli operatori economici nei confronti della Pubblica Amministrazione, non sono ammessi operatori in assenza di regolarità contributiva attestata dall'INPS.
2. Gli interventi oggetto delle lavorazioni devono essere condivisi dal committente con l'ufficio patrimonio che si occupa della manutenzione delle aree cimiteriali per verificare la possibilità di interferenze con altre lavorazioni o cantieri aperti nel cimitero. Tale ufficio può richiedere modifiche all'intervento proposto o bloccarlo se in contrasto con le norme vigenti in tema di sicurezza.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e la mancata osservanza di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16;
 - l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

- le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
 - la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Le procedure per tali forniture e spese sono curate dai servizi sociali del Comune di Terranova Sappo Minulio;
 4. La Giunta Comunale può stabilire agevolazioni sui costi delle concessioni cimiteriali e contributi sui costi di cremazione, sia per categorie di utenti che per particolari casi singoli.
 5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
 6. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. La Giunta comunale, può procedere all'esenzione delle spese riferite ai servizi cimiteriali di competenza comunale, ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda all'ufficio cimiteriale comunale. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda corredata da modello ISEE (non superiore a 3.000,00 €) di tutti i familiari di primo e secondo grado.

Art. 7 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco, previa delibera di Giunta Comunale, decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, possono essere a carico del Comune da approvare con apposita Deliberazione di Giunta Municipale.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo le consuetudini locali.

Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il responsabile comunale del servizio, è disponibile per la consultazione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono disponibili per il pubblico presso il cimitero le seguenti informazioni:

- l'orario di apertura e chiusura delle aree cimiteriali;
- l'elenco dei campi o parti di essi con defunti oggetto di prossima esumazione ordinaria;
- l'elenco degli edifici o parti di essi con defunti oggetto di prossima esumazione.

3. Sono altresì disponibili presso il Comune di Terranova Sappo Minulio le seguenti informazioni:

- l'elenco aggiornato dei posti disponibili nelle aree cimiteriali comunali per inumazioni e tumulazioni;
- il prospetto delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali;
- il presente regolamento;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

4. Gli atti e documenti di interesse pubblico sono pubblicati sul sito internet comunale.

Chiunque voglia prendere visione e/o estrarre copia degli atti e/o documenti di cui alla lett. a) c) d) e) è tenuto a presentare istanza di accesso agli atti ai sensi degli art. 22 e ss. della Legge 241/90

Art. 9 - Atti riservati

1. Presso l'Ufficio Anagrafe sono conservati per un anno i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso. Trascorso il predetto termine i suddetti certificati verranno inviati in Prefettura.

2. Rimangono conservati presso l'ufficio Anagrafe la richiesta di autorizzazione al trasporto in bollo e la successiva autorizzazione.

3. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi (di primo e di secondo grado).

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SALME E CADAVERI DALLA MORTE ALLA SEPOLTURA

CAPO I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 10 - Accertamento della morte

1. L'accertamento della morte è effettuato dal medico necroscopo appositamente nominato dall'Azienda U.S.L. competente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dal decesso salvo i casi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990 e comunque non dopo le trenta ore.
2. Ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2019 n. 48 e ss.mm. ii recante "Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria. disposizioni applicative" per "**salma**" si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall'avvenuto accertamento di morte;

Art. 11 - Dichiarazione o denuncia di morte, atto di morte e autorizzazioni alla sepoltura

1. Entro le ventiquattro ore dal decesso deve essere obbligatoriamente la denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 art. 72 e seguenti, da uno dei coniugi o persona convivente con il defunto, da un delegato dei congiunti o del convivente, quale l'impresa funebre incaricata, o, in mancanza, da persona informata dei fatti all'Ufficiale di Stato civile del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Ai fini del presente regolamento per congiunti si intendono: il coniuge, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto); in assenza del coniuge e dei parenti di primo grado il parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del c.c. (in caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi); per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela.
3. L'Ufficiale di Stato Civile ricevuta la denuncia di morte verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.
4. Il medico necroscopo, non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso, effettua la visita di accertamento della morte e redige l'apposito certificato da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante compilazione dell'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
6. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura o alla tumulazione trascorse 24 ore dal decesso e dopo aver acquisito il certificato di cui al comma 4.
7. Nel caso in cui il decesso è avvenuto in Ospedali o in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), è il Direttore Sanitario o suo delegato della struttura sociosanitaria, entro lo stesso termine, a trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile un avviso di morte con le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 396/2000.
8. Qualora dalla scheda ISTAT è possibile desumere indizi di causa violenta del decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile ne fa partecipe immediatamente il Sindaco, quale autorità di polizia locale, e provvede all'immediata denuncia al Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 76 del D.P.R. 396/2000.
9. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
10. Sulla base dei dati della dichiarazione di morte e di quanto eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, l'ufficiale di stato civile redige l'atto di morte a norma del D.P.R. n. 396/2000

Art. 12 - Depositi di osservazione ed obitori

~~1. Il Comune di Terranova Sappo Minulio provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.~~

1. Il Comune di Terranova Sappo Minulio provvede al deposito di osservazione presso la camera mortuaria² di cui il cimitero deve disporre per legge;
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato².
3. L'ammissione ~~nei depositi~~ di osservazione ~~e negli obitori~~ è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari di primo e secondo grado e loro accompagnatori.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni vigenti.³
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione
8. La salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
6. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

CAPO III

CASE FUNERARIE E SALE DEL COMMiato

Art. 13 — Case funerarie

~~1. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.~~

~~2. Nella casa funeraria è possibile procedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:~~

- ~~a) osservazione della salma;~~
- ~~b) composizione e vestizione;~~
- ~~c) trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, tanatocosmesi;~~
- ~~d) custodia ed esposizione del cadavere, anche a cassa aperta;~~

² Art. 64, D.P.R. n. 285/1990.

³ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

~~e) attività di commemorazione e commiato del defunto.~~

~~3. Presso la casa funeraria possono sostare, per brevi periodi, i defunti in feretro chiuso, in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.~~

~~4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.~~

~~5. I requisiti minimi strutturali e impiantistici delle case funerarie devono essere i seguenti:~~

~~a) locale osservatorio e sosta salme;~~

~~b) camera ardente;~~

~~e) locale preparazione personale;~~

~~d) servizi igienici per il personale;~~

~~e) servizi igienici per i parenti~~

~~f) sala per onoranze funebri al feretro;~~

~~g) deposito materiale;~~

~~h) impianto condizionamento ambientale con le seguenti caratteristiche igrometriche:~~

~~— temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° per i locali con presenza di salme;~~

~~— umidità relativa: 60% ± 5;~~

~~— n ricambi aria/ora esterna: 15 v/h;~~

~~i) impianto illuminazione di emergenza.~~

~~1. Art. 14 Sala del commiato~~

~~2. La sala del commiato è una struttura pubblica o privata, realizzata per ricevere e tenere in custodia, a richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto, a fini della sua esposizione per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato.~~

~~3. La sala del commiato, quando non è all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o socioassistenziali, deve essere ubicata a cinquanta metri da esse.~~

CAPO IV

FERETRI

Art. 13 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 16

Art. 14 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che assume, se previsto, la veste di incaricato di pubblico servizio.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 17.

3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L.

4. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
5. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di pompe funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

Art. 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 16.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere fatto, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi dotati di autorizzazione ministeriale, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 16 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 17 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI – RITI RELIGIOSI

Art. 18- Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla normativa vigente,⁴ comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 19 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi previsti dalla normativa vigente.⁵
2. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con autofunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 12, la sosta lungo il percorso;
 - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

⁴ Art. 27, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

⁵ Art. 20, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e/o dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto della normativa nazionale e di quelle regionali e delle disposizioni del presente regolamento.
4. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
5. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune sono esercitati con affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.⁶
6. È facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.
7. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 93.

Art. 20 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al primo comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Art. 21 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo.⁷
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio⁸ e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
4. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al ~~successivo~~ precedente art. 20 deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 22 - Riti religiosi

⁶ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

⁷ Art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁸ Art. 358, Codice penale.

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 23 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con autofunebre; la stessa deve essere oscurata anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc...., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 24 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme vigenti⁹ e dell'art. 20 del presente regolamento.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 26 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 27 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937¹⁰, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.¹¹
2. Le autorizzazioni già di competenza degli organi periferici del Ministero dell'interno, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 28 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.

⁹ Art. 25, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁰ R.D. 1° luglio 1937, n. 1379; art. 27, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹¹ Artt. 28 e 29, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 29 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità stabilite dalla normativa vigente.¹²

¹² Art. 21, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 30 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con ~~i seguenti cimiteri~~ il seguente cimitero comunale:¹³
 - a) Cimitero Comunale Località Castello.

Articolo 31 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente¹⁴ e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li svolge mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.¹⁵
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente.¹⁶
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 32 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

¹³ Art. 337, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

¹⁴ Art. 102 e 105, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁵ Artt. 31, 112, 113 e 114, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

¹⁶ Artt. 52, 53 e 81, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Gli arti anatomici di norma vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 33 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29 comma 2, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.
4. Nel cimitero privato consorziale sono accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone socie del consorzio nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e della normativa vigente e sotto la vigilanza dell'autorità comunale.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 34 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.¹⁷

¹⁷ Art. 90, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente¹⁸ e dal successivo art. 35.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 35 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA, nelle forme previste dalla normativa vigente.¹⁹
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - j) locali per il personale di custodia;

¹⁸ Art. 91; artt. 54 -63, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁹ Art. 139, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

k) obitorio;²⁰

l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui al successivo comma 9.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.²¹

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 36 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 37 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

²⁰ Per i comuni superiori a 5.000 abitanti (art. 14 c. 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

²¹ Art. 54, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla normativa vigente.²²

Art. 38 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti.²³
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.²⁴

Art. 39 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

²² Artt. 63 e 99, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

²³ Art. 76 commi 8 e 9, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

²⁴ Artt. 76 e 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.
4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione e del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 40 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.
8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 42 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria e anche nel periodo maggio - settembre nei comuni montani per i quali il regolamento di igiene lo consenta. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Art. 43 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
11. I feretri estumulati dopo venti anni sono inumati. dopo avere creato le condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire il suddetto processo, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
12. Il tempo di inumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.
13. Per le estumulazioni effettuate prima dei venti anni dalla tumulazione, il periodo di inumazione è di dieci anni.

Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 45 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 46 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 47 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 48 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 49 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - d) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - e) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 50 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 51 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al precedente art. 45, comma 1 lettera b), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa;
 - b) in natura a oltre 200 metri da centri abitati²⁵ o da qualsiasi insediamento;
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - d) nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva e nei fiumi nei tratti così individuati, purché liberi da manufatti o da natanti;
 - e) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire per aspersione superficiale, interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile, ecc.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
6. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso *(oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale)*.
7. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
8. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

²⁵ Come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - i. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - ii. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - iii. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
- 9. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
- 10. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alla normativa vigente.
- 11. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
- 12. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
- 13. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
- 14. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 52 - Orario

- 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 53 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 54 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 55 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 56 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 88.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 57 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 58 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 59- Tipologie, caratteristiche e durata delle concessioni cimiteriali

1. Sono soggetti a concessione cimiteriale:
 - a) aree o terreni destinati a sepolture per un periodo minimo di dieci anni estendibile fino a venti e rinnovabile per ulteriori dieci anni;
 - b) aree o terreni destinati alla costruzione di tombe e sepolcreti familiari per quarant'anni, rinnovabili per ulteriori dieci anni;
 - c) aree o terreni destinati alla costruzione di cappelle o edifici, concessi fino a 99 anni ai sensi dell'art. 953 CC, definite nei piani regolatori cimiteriali, rinnovabili per ulteriori dieci anni;
 - d) edifici pubblici ove sono costruiti da parte dell'amministrazione comunale loculi e ossari singoli destinati alla tumulazione, già in uso o previsti dal piano. Le concessioni di ogni loculo hanno una durata di 25 anni ~~40 anni~~, e le concessioni di ogni ossario hanno durata di 40 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto, entrambe rinnovabili per un uguale periodo;
 - ~~e) edifici pubblici ove sono costruiti e assegnati dal Comune loculi con areazione naturale, in base alle previsioni di piano; le concessioni di ogni loculo areato hanno durata di venti anni, rinnovabili per ulteriori dieci anni.~~
2. I successivi rinnovi sono autorizzabili per un ulteriore decennio qualora il Responsabile del servizio non ravvisi il rischio di saturazione dell'area cimiteriale a seguito della mancata o ritardata rotazione delle sepolture.
3. Ogni concessione di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, regolato da contratto approvato dal responsabile del servizio sulla base delle disposizioni previste dal presente regolamento, da stipularsi a cura dell'amministrazione ed a spese del concessionario, contenente l'individuazione dell'oggetto, le clausole, le condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata e la decorrenza della concessione come stabilito al punto precedente;
 - c) la persona concessionaria;
 - d) i nominativi dei defunti, o dei resti ossei, o delle urne cinerarie per cui sono richieste e che vi sono deposti;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
4. La durata delle concessioni già stipulate, per le quali non sia possibile ricostruire l'inizio, non essendovi o non risultando dall'atto, e che non risultino occupate abusivamente da precedenti ricognizioni, si calcola nel seguente modo:
 - per le cappelle di famiglia a decorrere dalla data della morte della prima persona sepolta fino al centesimo anno successivo;
 - per le concessioni di loculi, a decorrere dalla data della morte della persona sepolta, fino al quarantesimo anno successivo;
 - per la concessione di ossari, si considerano quarant'anni a decorrere dalla data di utilizzazione o, se non rilevabile, dal quarantesimo anno successivo alla morte della prima persona tumulata;
 - per le sepolture a terra con realizzazione di monumento o tumulo la concessione si intende per dieci anni dalla morte come per le inumazioni ordinarie.

Le aggiunte o traslazioni di resti ossei o urne cinerarie previste dai commi 6 e 7 del precedente art. 26 a concessione in vigore, sono autorizzate dall'amministrazione comunale attraverso un contratto d'integrazione alla precedente concessione; nulla cambia in relazione alla durata e alla tariffa della concessione stessa. Tutte le spese cimiteriali previste, quali apertura e ripristino della sepoltura, marmi di copertura, eventuali arredi, sono a carico del concessionario. Al termine della concessione i familiari possono richiedere una nuova concessione; l'amministrazione comunale si riserva la possibilità di modificare la posizione nel cimitero.

Il responsabile di servizio può sospendere il rilascio di concessioni, anche in una singola area, in caso di carenza temporanea di disponibilità.

Per ogni concessione di sepoltura a tumulo è prevista una prenotazione effettuata da persona che dichiara di averne diritto e risponde di tale dichiarazione nei confronti di altri eventuali congiunti. La prenotazione dà diritto all'uso del posto, ma obbliga al pagamento degli oneri e alla stipula del contratto.

Il rinnovo delle concessioni è sempre garantito a discrezionalità del responsabile del servizio che può proporre alla Giunta comunale apposito atto di sospensione dei rinnovi in caso di carenza di sepolture.

La manutenzione delle Cappelle Private e degli altri edifici e manufatti in concessione spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede alla decadenza della concessione.

In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita, la concessione decade con l'estinzione della famiglia.

Articolo 60 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 32, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite normativa vigente rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 61 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato²⁶.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.
4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 62 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 56, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:
 - a) di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) di età superiore a ~~70 anni~~ 75 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il ~~3°~~ 1° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.
4. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui comma 4, lettera b) dell'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

²⁶ Art. 92, comma 1, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 63 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 58, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) il coniuge o persona assimilata²⁷;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
7. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
8. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
9. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

²⁷ Art. 1, comma 20, L. 20 maggio 2016, n. 76.

13. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali;
14. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.
15. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 64 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private spettano ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 65 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità

previste all'art. 72 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 66 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 67 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - a) al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
 - b) all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
 - c) al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
 - d) al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - e) al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
4. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 68 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 69 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 70 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 56, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'art. 65, comma 3.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 71 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente²⁸, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 72 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "30" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

²⁸ Art. 92, comma 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 74 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla normativa vigente²⁹.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

²⁹ Art. 98, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 75 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 76 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere presentati entro 12 mesi dalla data di assegnazione delle aree e devono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 77 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 71, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 78 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 79 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 80 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 81 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 82 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 71 e 73.

Articolo 83 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Capo II

Onoranze funebri

Articolo 84 – Attività funebre

1. Le imprese che svolgono attività di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme e di cadaveri.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente³⁰, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente³¹.
3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
4. È fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 85 - Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
4. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

³⁰ Art. 115, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

³¹ Artt. 20 e 21, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 86 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 87 - Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 88 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 90 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 84, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 83.

Articolo 91 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 92 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Le disposizioni di cui all'art. 60 rubricato "*Manutenzione, canone annuo, affrancazione*" hanno decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Le disposizioni di cui all'art. 61 rubricato "*Costruzione opere – termini*" hanno decorrenza a partire da dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Qualora il Concessionario non abbia osservato il termine per la realizzazione delle opere sancito dall'art. 59 del precedente Regolamento comunale - approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 30.11.1994 - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con istanza motivata, è tenuto a richiedere l'autorizzazione a realizzare le opere, previa corresponsione all'Ente di una penale di 500,00;
6. Gli adempimenti di cui all'art. 62 rubricato "*Divisione, Subentri*" relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 93 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 94 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 95 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 96 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 97 - Tariffe

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale in vigore.
5. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

Articolo 98 – Occupazioni abusive

1. Qualora da verifiche tecnico contabili emergesse che vi siano occupazioni abusive di loculi, ossari, suoli o spazi, gli eredi o gli aventi titolo dovranno provvedere al pagamento della concessione calcolata secondo le tariffe vigenti alla data di occupazione maggiorata degli interessi di legge.